

## ***FOGLIO INFORMATIVO***

### **Apertura di credito di conto corrente rotativa per anticipi ai soci conferenti**

#### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. Coop. p. a. Piazza Matteotti, 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)  
Tel.: 0535/89811 Fax: 0535/83112 [sito internet: [www.sanfelicel893.it](http://www.sanfelicel893.it) e-mail: [info@sanfelicel83.it](mailto:info@sanfelicel83.it)] iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290/70. Capogruppo del GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE.

#### **CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO ROTATIVA IN CONTO CORRENTE per anticipi ai soci conferenti**

L'apertura di credito per anticipi a soci conferenti è finalizzata all'anticipo della quota parte dell'importo stabilito sui contratti/fatture stipulati da agricoltori o imprese agricole prevalentemente con le cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L'importo massimo concedibile può essere fino al 80% del valore indicato nel contratto di coltivazione, allevamento o fornitura. La durata massima dell'affidamento è pari a 14 mesi.

La concessione della linea di credito prevede l'accredito in conto corrente dell'importo delle fatture e contestuale addebito su di un conto anticipi di apposita apertura. Sul conto anticipi vengono poi accreditati i pagamenti delle fatture anticipate; l'operazione si conclude mediante giro al conto ordinario della differenza fra l'importo accreditato e quello anticipato.

La linea di credito si intende rotativa quando, a fronte di eventuali (totali o parziali) pagamenti dei contratti/fatture, il credito può essere riutilizzato dal cliente proporzionalmente alle somme restituite.

Sull'importo dell'apertura di credito il Cliente dovrà corrispondere un corrispettivo omnicomprendente trimestrale sull'importo dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo che viene calcolato in percentuale trimestrale sull'importo dell'affidamento e in base alla durata in giorni dell'affidamento nel trimestre.

Di norma l'apertura di credito è assistita da garanzie personali o reali e dalla canalizzazione (anche mediante mandato all'incasso o cessione del credito) dei crediti anticipati. Può essere previsto il rilascio di cambiale agraria "a vista".

A chi è rivolto: operatori agricoli (imprenditori agricoli, imprenditori agricoli a titolo professionale, coltivatori diretti, società semplici, società di persone, società di capitale, cooperative e consorzi esercenti attività agricola.

L'apertura di credito serve per finanziare le attività agricole e zootecniche nonché quelle ad esse connesse e collaterali. Sono attività connesse o collaterali: l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR; finanzia inoltre le attività di pesca e acquicoltura nonché quelle ad esse connesse e collaterali.

#### **Rischi Principali**

I rischi principali dell'apertura di credito per anticipi a soci conferenti sono:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali e alla variabilità del tasso di interesse, qualora l'affidamento sia concesso con tasso indicizzato;
- mancato pagamento da parte del debitore della fattura anticipata.

Per saperne di più: la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto ed eventualmente sull'apertura di credito, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) [sul sito della banca [www.sanfelice1893.it](http://www.sanfelice1893.it)] e presso tutte le filiali della banca.

## QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

### Ipotesi 1

Affidamento di 1.500 euro con contratto a tempo determinato. Si assume che esso abbia una durata pari a 12 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.

Accordato	1.500,00 euro
Tasso debitore nominale annuo	11,50%
Commissione di messa a disposizione fondi	0,50% trimestrale
Spese istruttoria fidi	0
Altre spese	0
<i>TAEG</i>	14,20%

Oltre a questi costi vanno considerati: l'imposta di bollo su conto corrente nella misura tempo per tempo prevista dalla legge<sup>1</sup> e le spese per l'apertura del conto. Le condizioni di conto corrente, per imprese già clienti della SANFELICE 1893 Banca Popolare, sono le stesse del conto corrente ordinario utilizzato per cassa.

Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) . I costi riportati nella tabella sono meramente orientativi e si riferiscono a 1 ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia E' disponibile un calcolo personalizzato dei costi sul sito: [www.sanfelice1893.it](http://www.sanfelice1893.it)

<sup>1</sup> Imposta di bollo prevista alla data del presente foglio informativo:

- Non prevista per conti intestati a persone fisiche con un valore medio di giacenza annua pari a o inferiore a 5.000,00 euro;
- Pari a 34,20 euro annui per conti correnti intestati a persone fisiche con un valore medio di giacenza annua superiore a 5.000,00 euro;
- Pari a 100,00 euro annui per conti correnti intestati a "soggetti diversi da persone fisiche";
- L'imposta di bollo è trattenuta in occasione dell'invio al cliente della rendicontazione periodica (estratto conto). Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo rendicontato.

## VOCI DI COSTO

<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Fidi</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	<p><b>Tasso non indicizzato:</b> 11,50%</p> <p><b>Tasso indicizzato:</b> il tasso è pari al valore del parametro di indicizzazione<sup>2</sup> maggiorato dello spread concordato. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra parametro di indicizzazione e spread, è pari al 11,50%.</p> <p>Può essere applicato, se concordato con il cliente, un tasso minimo: il limite massimo di tale tasso è pari al “tasso non indicizzato” sopra riportato.</p>
		Tasso minimo in caso di tasso indicizzato	2,95%
		Commissione omnicomprensiva (CMDf - commissione di messa a disposizione fondi ) trimestrale	0,50%
	<b>Sconfinamenti extra-fido</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra fido	<p><b>Tasso non indicizzato:</b> 16,50%</p> <p><b>Tasso indicizzato:</b> il tasso è pari al valore del parametro di indicizzazione<sup>3</sup> maggiorato dello spread concordato. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra parametro di indicizzazione e spread, è pari al 16,50%.</p> <p>Può essere applicato, se concordato con il cliente, un tasso minimo: il limite massimo di tale tasso è pari al “tasso non indicizzato” sopra riportato.</p>
		<b>CIV - Commissione di istruttoria veloce per sconfinamento per utilizzi extra fido</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Importo commissione</b></li> <li>- <b>Commissione massima trimestrale</b></li> <li>- <b>N° di esenzioni nel trimestre ulteriori rispetto</b></li> </ul>	<p>33,00 €</p> <p>99,00 €</p> <p>0</p>

<sup>2</sup> I parametri di indicizzazione solitamente utilizzati sono: il tasso BCE e i tassi Euribor 1, 3, 6 mesi, 365 giorni, rilevati l'ultimo giorno utile mese precedente a quello di apertura del rapporto o dalla successiva pattuizione con il cliente del tasso debitore in forma indicizzata, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore". La periodicità del tasso Euribor utilizzata in sede di apertura deve corrispondere alla periodicità di rideterminazione del tasso nel corso del rapporto concordato con il cliente.

<sup>3</sup> I parametri di indicizzazione solitamente utilizzati sono: il tasso BCE e i tassi Euribor 1, 3, 6 mesi, 365 giorni, rilevati l'ultimo giorno utile mese precedente a quello di apertura del rapporto o dalla successiva pattuizione con il cliente del tasso debitore in forma indicizzata, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore". La periodicità del tasso Euribor utilizzata in sede di apertura deve corrispondere alla periodicità di rideterminazione del tasso nel corso del rapporto concordato con il cliente.

<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>		<p>a quelle previste per legge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Franchigia di sconfinamento</b></li> <li>- <b>Franchigia di durata</b></li> </ul> <p>La commissione di istruttoria veloce non è applicata, per un massimo di una volta per ciascun trimestre solare, quando ricorrono i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▢ per gli utilizzi extrafido, l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a 500 €;</li> <li>▢ lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;</li> <li>▢ quando il cliente, intestatario del conto, riveste la qualifica di consumatore.</li> </ul>	<p>Nessuna</p> <p>Nessuna</p>
	<b>Sconfinamenti in assenza di fido</b>	<p><b>Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido</b></p>	<p><b>Tasso non indicizzato: 16,50%</b></p> <p><b>Tasso indicizzato:</b> il tasso è pari al valore del parametro di indicizzazione<sup>4</sup> maggiorato dello spread concordato. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra parametro di indicizzazione e spread, è pari al 16,50%.</p> <p>Può essere applicato, se concordato con il cliente, un tasso minimo: il limite massimo di tale tasso è pari al "tasso non indicizzato" sopra riportato.</p>
		<p><b>CIV - Commissione di istruttoria veloce per sconfinamento per utilizzi in assenza di fido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Importo commissione</b></li> <li>- <b>Commissione massima trimestrale</b></li> <li>- <b>N° di esenzioni nel trimestre ulteriori rispetto a quelle previste per legge</b></li> <li>- <b>Franchigia di sconfinamento</b></li> <li>- <b>Franchigia di durata</b></li> </ul> <p>La commissione di istruttoria veloce non è applicata, per un massimo di una volta per ciascun trimestre solare, quando ricorrono i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▢ per gli utilizzi extrafido, l'ammontare complessivo di questi</li> </ul>	<p><b>33,00 €</b></p> <p><b>99,00 €</b></p> <p><b>0</b></p> <p><b>Nessuna</b></p> <p><b>Nessuna</b></p>

<sup>4</sup> I parametri di indicizzazione solitamente utilizzati sono: il tasso BCE e i tassi Euribor 1, 3, 6 mesi, 365 giorni, rilevati l'ultimo giorno utile mese precedente a quello di apertura del rapporto o dalla successiva pattuizione con il cliente del tasso debitore in forma indicizzata, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore". La periodicità del tasso Euribor utilizzata in sede di apertura deve corrispondere alla periodicità di rideterminazione del tasso nel corso del rapporto concordato con il cliente.

<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Sconfinamenti assenza di fido</b>	ultimi, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a 500 €; <ul style="list-style-type: none"> <li>– lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;</li> <li>– quando il cliente, intestatario del conto, riveste la qualifica di consumatore.</li> </ul>	
		<b>In caso di mancato pagamento degli interessi dovuti, si applicano gli interessi di mora secondo le disposizioni del Codice Civile</b>	<b>13,50%</b>

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della banca ([www.sanfelicelice1893.it](http://www.sanfelicelice1893.it))

### Spese su Gestione incassi Anticipo Fatture

#### Condizioni

– Commissioni di servizio per ogni fattura	4,30 €
– Commissioni estinzione pagato	0
– Commissione presentazione distinta	3,50 €
– Commissioni per storno	9 €
– Spese per cessione del credito	0
– Commissioni proroga scadenza	14 €
– Giorni valuta giro anticipo	0 gg
– Giorni valuta giro storno	0 gg
– Giorni valuta giro pagato	0 gg

### Spese su Gestione incassi Anticipo su ordini o documenti

#### Condizioni

– Commissioni di servizio per ogni fattura	4,30 €
– Commissioni estinzione pagato	0
– Commissione presentazione distinta	3,50 €
– Commissioni per storno	9 €
– Spese per cessione del credito	0
– Commissioni proroga scadenza	14 €
– Giorni valuta giro anticipo	0 gg

- Giorni valuta giro storno	0 gg
- Giorni valuta giro pagato	0 gg

## ALTRO

L'apertura di credito è sempre subordinata all'analisi di merito creditizio del richiedente da parte della Banca.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso del contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

N° 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Legale e Contenzioso della Banca al seguente indirizzo:

SANFELICE 1893 Banca Popolare  
 Ufficio Legale e Contenzioso  
 Piazza G. Matteotti, 23  
 41038 San Felice sul Panaro (MO)

Oppure possono essere trasmessi alla Banca tramite:

- **sito web** della Banca [www.sanfelicel1893.it](http://www.sanfelicel1893.it) alla sezione Reclami;
- **FAX** al numero 0535-83112;
- **e-mail o Posta Elettronica Certificata** ("PEC") all'indirizzo [direzione@pec.sanfelicel1893.it](mailto:direzione@pec.sanfelicel1893.it).

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro 30 giorni, può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al finanziatore;

- in alternativa al ricorso all'ABF, il Cliente può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente documento o del contratto di apertura di credito stipulato con la Banca deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge – preventivamente rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto sopra previsto. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti [www.interno.it](http://www.interno.it) e [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it) e da inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla

Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria e/o di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

## CONSEGUENZE PER L'INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. Se il contratto prevede il pagamento dei soli interessi, il rispetto delle condizioni contrattuali non garantisce il rimborso dell'importo totale del credito, in base al contratto stesso.

Per esempio, in caso di utilizzi oltre l'importo dell'affidamento concesso o in caso di mancata autorizzazione da parte del Cliente all'addebito degli interessi debitori maturati, la Banca applicherà il tasso di mora contrattualmente stabilito. In caso di utilizzi oltre l'importo dell'affidamento concesso, la Banca applicherà anche la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) con le modalità contrattualmente stabilite.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

## LEGENDA

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso di mutuo, chi acquista un immobile gravato a ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi
<b>CIV - commissione istruttoria veloce per sconfinamento</b>	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
<b>Commissione onnicomprensiva (CMDf - Commissione messa a disposizione fondi)</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Ipoteca</b>	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse variabile.

<b>Parametro Euribor 1 o 3 o 6 mesi</b>	Parametro risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate 3 mesi lettera, moltiplicato per il coefficiente 360/365 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferito al mese solare precedente quello di applicazione. Esprime, nella sostanza, la media dei tassi a breve termine a cui un gruppo di banche di riferimento europee si presta il denaro. E' la base di riferimento per i mutui a tasso variabile.
<b>Parametro Tasso BCE</b>	Tasso fissato periodicamente con decisione di politica monetaria dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'EuroSistema.
<b>Perizia</b>	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto
<b>Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>T.A.N.</b>	Tasso annuo nominale: rappresenta l'interesse annuo applicato ad un prestito, da riconoscere al finanziatore al termine dell'anno. Non viene incluso il costo di oneri come, ad esempio, eventuali spese di istruttoria e di incasso.
<b>Tasso minimo</b>	Applicato alle operazioni a tasso variabile, rappresenta il tasso al di sotto del quale il finanziamento non potrà scendere a prescindere dall'andamento dei parametri di indicizzazione specificati nel contratto di finanziamento.



